

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Al Sig. Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art.151 c.p.c.

PER

IODICE Rosa, nata a Benevento il 26.2.79 (C.F. DCIRSO79B66A783U) e residente in Moiano (BN) alla Via Restola n.1, elettivamente domiciliata in Benevento alla P.zza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi (C.F. TRPMHL52P18A110K) e Maria Teresa Vallefucio (C.F. VLLMTR64P54F839W), fax 0824/316227 – pec: info@pec.truppieassociati.it - mvallefucio@pec.truppieassociati.it - che la rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al presente atto.

C O N T R O

-- **MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro p.t. domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna alla Via G. Reni n. 4;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Emilia Romagna** - in persona del Dirigente dom.to presso l'Avv.ra Distrettuale dello Stato in Bologna alla Via G. Reni n. 4;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Campania**, in persona del Dirigente dom. presso l'Avv.ra Distrettuale dello Stato in Bologna alla Via G. Reni n. 4;

F A T T O

1) La ricorrente è docente di ruolo scuola primaria, immessa in ruolo dall'a.s. 2015/2016, ex art.1 co.98 lett. c) della L. 107/2015, da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) – con sede di titolarità in provincia di Reggio Emilia.

2) Per l'a.s. 2016/2017, la ricorrente inoltrava tempestiva domanda di mobilità territoriale, partecipando alla fase C della procedura di mobilità per l'assegnazione in Ambito nazionale, ex D.M. 241/2016.

3) La ricorrente, nella domanda di mobilità, indicava quali preferenze territoriali, in ordine di priorità, i seguenti ambiti e scuole:

- CAMPANIA AMBITO 05, 04, 07, 19, 18, 12, 13, 14, 01, 06, 02, 03, 08, 09, 10, 17, 16, 20, 21, 11, 23, 24, 25, 26, MOLISE Ambito 01, 03, 04, LAZIO 09 (...);



4) In riscontro alla domanda, trasmessa on-line, la ricorrente riceveva, tramite stesso mezzo, conferma/notifica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia che, sulla base dei requisiti e dei titoli posseduti, le attribuiva **punti 08 + 6 per ricongiungimento familiare** (v. all.). Invero, la ricorrente ometteva di indicare nella domanda il possesso del titolo: *“idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinaria per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza”*, valutabile con p.12, per cui avrebbe avuto diritto a complessivi **punti 20 + 6** per ricong..

5) Dal bollettino dei movimenti pubblicati dagli UU.SS.PP. delle Province richieste dalla ricorrente non risultava il proprio trasferimento e con notifica inviata via e-mail, apprendeva di essere stata assegnata per un triennio nell'Ambito 19 della Regione Emilia Romagna – Provincia di Reggio Emilia – TIPOLOGIA DI POSTO: AN – COMUNE – Scuola Primaria (all.);

6) Dalla pubblicazione del bollettino dei trasferimenti nazionali della scuola primaria, la ricorrente apprendeva che negli ambiti della Campania, Molise e Lazio, indicati prioritariamente dalla stessa, erano stati destinati docenti in possesso di un minor punteggio e senza alcuna precedenza, pertanto docenti con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente, erano stati assegnati su posto comune e precisamente:

Campania

Ambito 24: CITRO Vincenzina p.17;

Ambito 23: MANZO Roberta p. 15, TROIA Marilena p.15, CORE' Filomena Assunta p.12

Ambito 12: LAURO Giovanna p.17;

Molise

Ambito 01: NAPOLITANO Stefania p.20; **DEL PRETE Stefania p.6, FRANGIOSA Simona p.6;**

Ambito Molise 02: CIAFARDINI Mario con p.17, DI LISA Giuseppina con p. 15, LAMELZA Maria Pia con p.18, ANTENUCCI Monia con p.13, PUCCI Rossana con p.14;

7) Dall'elenco delle sedi assegnate in Provincia di Benevento (Campania Ambiti 04, 05 e 06) risultava, inoltre, ivi trasferita (Ambito 4) **la docente RUBINO Carmela, in seguito ad espletamento della fase D della mobilità in esame.**

8) Il MIUR, in virtù delle “anomalie” riscontrate in seguito all'applicazione dell'algoritmo, in base al quale si è proceduto all'assegnazione delle sedi, riscontrava le istanze di conciliazione, inoltrate dai docenti di scuola primaria, con circa 2500 proposte di modifica della sede assegnata (v. all.).



9) Dall'elenco dei docenti scuola primaria – posto comune-, ai quali veniva offerta una proposta di conciliazione, pubblicato il 30.8.2016, risultavano proposte conciliative per Ambiti della Regione Campania nei confronti di 39 docenti, di cui n. 8 con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente e precisamente:

-da Toscana a Campania: *Ambito 16* Padrevita Silvia p.16; *Ambito 19* Nelli Elvira;

-da Lombardia a Campania: *Ambito 03* Del Gaudio Laura p.12; *Ambito 01* Pompa Giovanna p. 19; *Ambito 21* Basile Teresa p. 21; *Ambito 25* Maffeo Patrizia p.21; Scorzelli Marina p.15; *Ambito 14* Zimbello Antonietta p.12.

10) Nel mese di gennaio 2017 veniva sottoscritta l'ipotesi del CCNI mobilità per l'anno 2017/2018 e nel successivo mese di aprile, veniva sottoscritto il nuovo CCNI 11.4.2017 e conseguente O.M. 221/2017 che, in deroga al vincolo triennale del precedente incarico, consentiva alla ricorrente di richiedere un nuovo trasferimento in sede più prossima alla propria residenza.

11) Nei termini previsti dall'O.M. 221/2017, la ricorrente inoltrava nuova domanda di trasferimento, indicando quale preferenza: Moiano Cap.; Campania 05; Benevento, Caserta, Napoli, Avellino, Campania 23; Campania 25; Molise 01; Molise 04; (...), acquisendo punti 29, ma non otteneva alcun trasferimento da Reggio Emilia.

12) Nei termini previsti dall'O.M. 207/2018, la ricorrente inoltrava nuova domanda di trasferimento, per l'a.s. 2018-2019, indicando quale preferenza: Moiano Cap.; Campania 05; Benevento, Napoli, Caserta, Avellino, Salerno (...), acquisendo punti 35, senza ottenere alcun trasferimento.

DIRITTO

La procedura per l'assegnazione della sede ai docenti di scuola primaria, immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016, in seguito alle operazioni di mobilità ex O.M. 241/2016, è illegittima e la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere assegnata alla sede indicata nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di priorità ivi elencato, sulla base del proprio punteggio.

Sull'erronea attribuzione del punteggio

Preliminarmente si evidenzia che la ricorrente è stata immessa in ruolo, nell'a.s. 2015-2016, da graduatoria ad esaurimento, nell'ambito della fase C delle assunzioni ex L. 107/2015.

Per l'accesso alla graduatoria permanente, poi convertita in graduatoria ad esaurimento, la L. 124/99 prevedeva all'art. 2 comma 2, lett.b) l'accesso a *“i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data*



di entrata in vigore della presente legge.”

La ricorrente, come risulta anche dal punteggio acquisito per gli aa.ss. 2017-2018 e 2018-2019, sulla base degli stessi requisiti posseduti, ha omesso di dichiarare di aver superato il concorso per titoli ed esami per la scuola elementare bandito nel 1999 per la Regione Campania con voto 69/80, conseguendo la relativa abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria. Circostanza non solo nota all'Amministrazione ma indispensabile per l'accesso alle graduatorie permanenti, poi ad esaurimento (GAE), grazie alla quale è stata immessa in ruolo.

Ai fini del trasferimento, il superamento del concorso, doveva essere valutato con punti 12, pertanto, la ricorrente aveva diritto al punteggio complessivo di 20 (8+12) + 6 per il ricongiungimento familiare.

La circostanza è, peraltro, confermata dal punteggio attribuito dal MIUR alla ricorrente, in occasione delle operazioni di mobilità aa.ss. 207-2018 e 2018-2019, pari a, rispettivamente, punti 29 e 35, comprendendo l'accertato possesso del titolo relativo al superamento del concorso.

Sull'illegittimità delle graduatorie della mobilità per l'assegnazione definitiva dell'Ambito territoriale per l'anno scolastico 2016/2017

La procedura di mobilità è palesemente illegittima, in quanto la ricorrente è stata assegnata ad un Ambito mai richiesto mentre agli Ambiti indicati nella domanda, secondo un criterio di viciniorità, sono stati assegnati docenti con punteggi inferiori.

Orbene, la graduatoria delle assegnazioni definitive pubblicata dal MIUR è stata elaborata all'esito di una procedura che ha dato luogo a gravissimi ed evidenti errori, in violazione della disciplina regolante la mobilità, legale e contrattuale.

E' noto, infatti, che la procedura di mobilità, oggetto del presente ricorso, per le assegnazioni delle sedi ai docenti, è stata affidata a sistemi informatici che, applicando un "algoritmo", avrebbero dovuto effettuare le complesse operazioni previste dalla normativa vigente.

L'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha, infatti, previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del recedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierna ricorrente. Inoltre, *I docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.(...9”*



I docenti assunti a tempo indeterminato con immissione in ruolo nell'a.s. 2015-2016 (piano straordinario di assunzioni) hanno, dunque, partecipato alle operazioni di mobilità per **l'assegnazione della sede di titolarità**.

La procedura di "mobilità" di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia, assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la seconda fase è stata, si ripete, prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, **ai fini dell'assegnazione della sede definitiva** e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

L'ordinanza ministeriale sulla mobilità n.241 dell'8.4.2016, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016 (v. all.), concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, ha previsto all'art. 2 le seguenti fasi operative:

a. FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

b. FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

c. FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

d. FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).

Orbene, la ricorrente, essendo stata assunta nell'a.s. 2015/2016 da GAE, ha partecipato alla "fase C" della predetta procedura di mobilità territoriale obbligatoria per tutti gli ambiti a livello



nazionale, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Nella predetta domanda di mobilità la ricorrente ha espresso la richiesta di attribuzione di un posto comune, in un ambito della Regione Campania della Provincia di Benevento 05, 04, ovvero ancora, in altri ambiti della Regione Campania e Molise 01, come evincibile dalla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità obbligatoria.

Il punteggio riconosciuto in favore della ricorrente nell'ambito della predetta procedura di mobilità è stato di punti 8 + 6 (a titolo di ricongiungimento al coniuge).

Nell'allegato 1 al citato CCNI è stato precisato che: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata **dalla maggiore anzianità anagrafica**”.*

Inoltre, all'art. 9, comma 10 dell'O.M. 241/2016 è precisato che: *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la **catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali**”.*

Al termine della predetta procedura di mobilità, con comunicazione trasmessa dal MIUR tramite e-mail, la ricorrente è stata trasferita, a decorrere dall'1.9.2016, in un ambito territoriale della Regione Emilia Romagna, ed in particolare nell'Ambito 019, afferente la Provincia di Reggio Emilia, mai richiesto dalla ricorrente.

Il richiamato provvedimento di trasferimento risulta adottato in palese violazione della normativa posta dal Ministero resistente a fondamento della procedura di mobilità obbligatoria di cui si discute e risulta comunque illegittimo per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI Mobilità Scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/20161, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accolta la richiesta di sede di chi ha un punteggio maggiore. Infatti, numerosi altri concorrenti alla stessa procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti alla stessa fase e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente ed anche rispetto a quello attribuito erroneamente, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla stessa o in una sede di gran



lunga viciniore rispetto a quella assegnata alla docente.

Ciò è facilmente riscontrabile dall'esame degli elenchi dei trasferimenti a livello nazionale e provinciali pubblicati dal MIUR, nei quali risultano evidenti situazioni di illegittimità, nei termini anzidetti, ed in particolare, negli Ambiti Territoriali della Campania e del Molise.

In ogni caso, è evidente che si è trattato di errori o "anomalie" dovute alle procedure informatiche e non giustificate in alcun modo dal MIUR. Peraltro i docenti destinatari di assegnazioni errate, come macroscopicamente evidente nel caso di specie, non hanno potuto neanche verificare agevolmente la correttezza dell'intera procedura in esame, non essendo stati resi noti i criteri di scelta e di individuazione delle sedi assegnate.

Secondo quasi unanime giurisprudenza di merito, per le operazioni di mobilità *"il punteggio riconosciuto a ciascun docente è il criterio principale per l'assegnazione della sede rispetto all'ordine di preferenza"* (Cfr. Corte di Appello di Venezia sent. 588/2018 - Tribunale di Foggia sent. 8933/2016 – Tribunale di Forlì sent. 211/2017 – Tribunale di Como ord. 19.12.2016 – Tribunale di Venezia ord. 6962/2016 – Tribunale di Ravenna ord. 3683-3684/2016 – Tribunale di Vicenza ord. 5668/2016 – Tribunale di Napoli ord. 31.10.2016 – Trib. Crotone ord. 11392/2016, Tribunale di Lecce ord. 44352/2016 – Tribunale Nocera Inferiore ord. 13.10.2016 – Tribunale di Brindisi ord. 11.10.2016 – Tribunale di Taranto ord. 20.9.2016 – Tribunale di Trani ord. 16.9.2016 – Tribunale Barcellona P.G. ord. 3794/2017 – Tribunale di Mantova ord. 1954/2016 – Tribunale di Verona ord. 11.3.2017; Tribunale di Piacenza ord. 54.10.2017; Tribunale di Bari 4.10.2016; Tribunale di Latina ord. 14.3.2017 – Tribunale di Vercelli, Sez. Lav., Ord. 27.12.2016 - Tribunale Napoli Nord ord. 24.2.2017 – Tribunale di Napoli ord. 25737/2016 dep.- Tribunale di Benevento ord. 30.8.2017 – 21.9.2017 - 12.3.2017 - Trib. Civ. Salerno, Sez. Lav., ord. 01.09.2016, n. cron. 22967/16 – Tribunale di Avezzano ord. 14.2.2017 – Tribunale di Treviso ord. n. 1092 del 16/03/2017, Tribunale di Napoli sent. 3.10.2017 - Tribunale di Velletri sentenze del 26/09/2017, n. [1275/2017](#) e n. [1276/2017](#) – Tribunale di Siena sent. 254/2018 - Tribunale di Reggio Emilia sent. 202/2018 - Tribunale di Treviso, ordinanza n.617 del 14.2.2018, confermata con sentenza n. 211 del 18.4.2018 - Trib. Monza sent. 306/2017 - Tribunale di Torino – Sezione Lavoro ord. del 20/04/2017).

Il Consiglio di Stato, con Ordinanze n.ri 1585 e 1586 del 14.4.2017, in accoglimento delle domande cautelari proposte in primo grado, ha ordinato al MIUR di rivalutare **"con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d'altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste"**



Peraltro, l'Amministrazione resistente, consapevole degli errori verificatisi operando con "algoritmo" e delle "anomalie" riscontrate per la scuola primaria, ha gestito a livello centrale le numerosissime istanze di conciliazione e/o reclami inoltrati dai docenti ingiustamente trasferiti in sedi disagiate.

Orbene, esaminando le operazioni conciliative espletate dal MIUR, si evince che anche queste sono state gestite senza alcun criterio congruo, determinando ulteriori discriminazioni, tant'è che alla ricorrente, non è stata avanzata alcuna proposta conciliativa, mentre due docenti con punteggio inferiore al suo, sono rientrati in Campania.

L'art. 1 co.118 della L.107/2015 ha stabilito che il piano straordinario di mobilità doveva operare **su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico**

2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento,

Ebbene dalle operazioni di riesame delle istanze, in sede di conciliazione, si evince che n. 39 docenti venivano destinati in detta Regione, i cui Ambiti erano stati tutti indicati dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità.

Non risultano, altresì, operati trasferimenti dalla Campania per altre Regioni.

Pertanto, è evidente, che sussistevano ancora in Campania numerosi posti, esclusi dal piano straordinario di mobilità, in violazione della L. 107/2015 e che anche in sede di conciliazione le operazioni sono state espletate in violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Violazione del D.M. n.241 dell'8.4.2016, adottato in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016

La ricorrente è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) ex L.107/2015.

L'art. 1 co. 95-96 della L.107/2015 prevede: "95. *Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono sopresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. (...).*



96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.”

Relativamente, invece, all’assegnazione delle sedi di titolarità e dunque alla mobilità, il successivo co. 108 della medesima legge prevede: “108. **Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti degli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.**”



Orbene, con l'art. 2 del decreto ministeriale n.241 dell'8.4.2016, adottata in applicazione dell'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, è stata articolata, nelle seguenti fasi operative, stabilendo, in deroga alla suindicata normativa:

a. FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

b. FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

c. FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

d. FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).

Nell'ambito Campania 04, richiesto quale 2a. sede di preferenza dalla ricorrente, **è stata assegnata una docente avente diritto a concorrere alla fase D della mobilità.**

Orbene, l'art.6 del CCNI dell'8.4.2016 prevede la FASE D dei trasferimenti statuendo: *1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*

Nel caso di specie, la docente RUBINO Carmela è stata assegnata all'ambito 04 della Campania, con punti 77 e, dunque, non solo un posto era ancora disponibile per la fase C, ma vi era anche la richiesta della ricorrente per quella sede come 2a. preferenza.



Secondo il Tribunale di Modena è illegittima l'assegnazione di una docente appartenente alla fase C se nell'ambito territoriale richiesto ed indicato a preferenza vi fossero posti disponibili assegnati con la fase successiva **“e ciò a prescindere dal punteggio maturato dall'una o dall'altra docente, e dunque anche se la ricorrente ha un punteggio inferiore a quello della collega... proprio perché diverse sono le fasi: la ricorrente ha partecipato alla mobilità nella fase C mentre ... nella successiva fase D, quella in cui sono assegnati i posti rimasti”**. (Tribunale di Modena ord. 9.3.2017).

Ancora. Il Tribunale di Napoli (ord. 25737/2016) ha affermato *“Dall'articolato normativo fin qui esaminato, si ricava in primo luogo un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente. All'interno di ciascuna fase opera il sistema delle precedenze.”*

Il Tribunale di Milano, con sentenza n.848/2017 del 23.3.2017, ha sottolineato come *«l'art. 6, comma 1, del CCNI disciplina le “fasi dei trasferimenti e dei passaggi” ed individua, a sua volta, “quattro distinte fasi” tra loro successive delle “operazioni di mobilità territoriale e professionale” e prevede in particolare la fase C per i docenti che, come la ricorrente sono stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale “provenienti da GAE”, e quindi **“dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”, la fase D, alla quale partecipano gli assunti da fasi Zero ed A, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 “provenienti da concorso”***. (v. anche Tribunale di Milano Sent. n. 2844/2017 pubbl. il 31/10/2017 RG n. 8023/2017).

In tal senso anche la recente sentenza del Tribunale di Pesaro, n. 205/2017 del 12.9.2017, con la quale è stato pure affermato: *“E' pacifico che i posti assegnabili nell'ambito della fase D siano esclusivamente i “posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti” ossia le fasi da 0 a C”*.

Sul litisconsorzio necessario ed ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 102 c.p.c.- l'ipotesi di litisconsorzio necessario si ravvisa nel caso in cui la decisione della causa *“non può pronunciarsi che in confronto di più parti”*.

Orbene, nel caso di specie, l'eventuale provvedimento del Giudice non potrebbe pregiudicare il diritto alla sede di altri docenti, dovendo l'Amministrazione convenuta riformulare le graduatorie secondo criteri legislativamente previsti.

Inoltre, secondo parte della giurisprudenza non sarebbe necessario procedere alla notifica ai potenziali contro interessati in quanto *“benché la pronuncia nei confronti di un concorrente*



nell'ambito di una procedura selettiva o comunque nei confronti di un soggetto collocato in una graduatoria, sia suscettibile, ove da tale pronuncia derivi uno scorrimento della graduatoria stessa, di arrecare un pregiudizio di fatto ad altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, la posizione dei c.d. contro interessati è in tutto assimilabile a quella di chiunque subisca l'efficacia riflessa della sentenza in quanto "avente causa" da una delle parti. Per questi soggetti, ferma restando la facoltà di spiegare intervento adesivo dipendente ex art.105 comma 2 c.p.c., non sussiste pacificamente alcun litisconsorzio necessario e ciò in quanto il Giudice adito decide infatti sul diritto soggettivo azionato e su un rapporto singolo" (Tribunale di Napoli – ord. 11664/2017 del 2.4.2017).

Secondo il Tribunale di Vercelli non sarebbe necessario provvedere alla notifica ai controinteressati *"nel caso in cui si rivendichi non una sede di servizio, ma un ambito territoriale, e per questo motivo l'assegnazione può avvenire anche in soprannumero"*. (Tribunale di Vercelli ord. 3.1.2017).

In ogni caso, nell'eventualità il Giudice dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contro interessati, sin d'ora si inoltra istanza ex art. 151 c.p.c.

In particolare, stante l'elevato numero dei controinteressati, non identificabili agevolmente, che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nei siti internet del M.I.U.R.

P.Q.M.

La ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

R I C O R R E

all'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia adottare i seguenti opportuni provvedimenti:

- previa dichiarazione di illegittimità della procedura di mobilità ex art. 1 co.108 della L. 107/2015 e del D.M. n.241 dell'8.4.2016, adottato in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, accertare il diritto della ricorrente alla collocazione nella relativa graduatoria con punti 20 ed all'assegnazione nell'Ambito Campania 05 o, comunque, ad altro Ambito pure indicato nella medesima domanda, secondo l'ordine di punteggio e preferenza indicata nella domanda;

- per l'effetto ordinare all'Amministrazione di provvedere al trasferimento alla Provincia di



Benevento, con sede scolastica in Ambito Campania 05 o, comunque, altra sede come indicata nella relativa domanda;

- adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti della ricorrente.
- Vittoria di spese e compensi professionali di causa, con attribuzione in favore dei sottoscritti avvocati anticipatori.

In via istruttoria si chiede, ove non si provveda, che sia fatto carico alla convenuta di produrre in giudizio tutta la documentazione inerente la presente controversia.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) domanda di mobilità territoriale 2016/2017;
- 2) Estratto graduatoria nazionale mobilità – Regioni Campania e Molise;
- 3) Graduatoria trasferimenti mobilità 2016/2017 – Ambito di Benevento;
- 4) Graduatoria proposte di conciliazione pubblicata il 30.8.2016;
- 5) Domanda di trasferimento a.s. 2017/2018;
- 6) Domanda di trasferimento a.s. 2018/2019;
- 7) CCNI 8.4.2016;
- 8) O.M. 241/2016;
- 9) CCNI mobilità 2017/2018;
- 10) Proroga CCNI per a.s. 2018-2019.

Si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro ha valore indeterminabile ed è soggetto a contributo unificato pari ad € 259,00.

Avv. Maria Teresa Vallefuoco

Avv. Michele Truppi

